

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA DIFESA
SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA
E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

N. 732 di Rep.
del 23.03.2023

Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate

9^a DIVISIONE – 4[^] SEZIONE

Contratto a seguito di procedura ristretta in ambito SDAPA n. 3200530

svolta ai sensi del D. Lgs. 208/2011, con la TELECOM ITALIA S.p.A., con sede legale in via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, avente ad oggetto il *“DII – Acquisizione apparati attivi di rete per l’ammodernamento ed il potenziamento della rete integrata della Difesa (RID)”* per un importo complessivo di Euro **3.585.318,29 (tremilionicinquecentottantacinquemila-trecentodiciotto/29)**, I.V.A. esente ai sensi dell’art. 72 del D.P.R. 633/1972.

CIG: Z473612698

RUP: Capo della 7^a Divisione di TELEDIFE.

L’anno 2023 (duemilaventitre), addì 23 (ventitre) del mese di marzo in Roma io Dott.ssa Ida GALASSO, in qualità di Ufficiale Rogante, senza l’assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, provvedo, con le modalità previste dal Codice di Amministrazione Digitale, alla redazione e alla stipula del presente contratto

TRA

Il Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (Codice fiscale nr. 12800841004 - PEC: teledife@postacert.difesa.it),

rappresentato dal Dirigente Dott. Maurizio TRAVAGLIANTE in qualità di Capo della 9^ Divisione

E

la TELECOM ITALIA S.p.A., con sede legale in via Gaetano Negri 1, 20123, Milano, Codice Fiscale e Partita I.V.A. nr. 00488410010, PEC: gestione.convenzioni@pec.telecomitalia.it, rappresentata dal Dott. Massimo SORDILLI, nato a [REDACTED] il [REDACTED], nella sua qualità di Procuratore, giusta Procura Notarile Repertorio n. 17882, Raccolta n. 8734, autenticata nelle firme in data 24.03.2022 da Sandra DE FRANCHIS, Notaio in Roma e registrata all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 28.03.2022 al n. 6415 serie IT,

PREMESSO CHE

- lo Stato Maggiore della Difesa - VI Reparto Sistemi C4I e Trasformazione, ha espresso la necessità dell'acquisizione di HW/SW del produttore Cisco Systems, in sostituzione di apparati dichiarati in *End of Sale / End of Support*, la cui tecnologia consente la necessaria ed essenziale integrazione con l'infrastruttura tecnologica esistente, salvaguardando gli investimenti già effettuati e garantendo la continuità operativa dei servizi attualmente resi e quelli di futura introduzione;
- al fine di soddisfare le sopracitate esigenze, TELEDIFE con lettera di invito del 21.09.2022, ha indetto una gara tramite mercato elettronico con A.S. n. 3200530, utilizzando la procedura "*Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione*", con il criterio del minor prezzo;
- che la TELECOM ITALIA S.p.A., all'esito dello svolgimento della gara S.D.A.P.A., è risultata aggiudicataria della commessa di cui al successivo Art. 2.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – OGGETTO DELLA COMMESSA

La TELECOM ITALIA S.p.A. in seguito denominata semplicemente società, si impegna ad effettuare a favore del Ministero della Difesa e, per esso, della Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (in seguito denominata semplicemente TELEDIFE) le prestazioni relative all'impresa "*DII – Acquisizione apparati attivi di rete per l'ammmodernamento ed il potenziamento della rete integrata della Difesa (RID)*".

La presente commessa è costituita da un **unico Lotto, suddiviso in tre fasi in ragione dei diversi tempi di approvvigionamento previsti dal costruttore degli apparati**, che prevede la sola fornitura di apparati di rete e dei relativi servizi di supporto in garanzia.

Art. 3 - NORME DI CARATTERE GENERALE

La commessa, per quanto non previsto dal presente atto, è regolata dalle disposizioni e norme di cui al D. Lgs. n. 208 del 15.11.2011 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della sicurezza) del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari). Per quanto in detti atti non espressamente previsto si applicano, ove compatibili o non derogati, il Regolamento per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, le norme in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare, di cui al D. Lgs. 66/2010, e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al D.P.R. 90/2010, nonché le norme del Regolamento

recante approvazione del Capitolato d'Oneri relativo alla locazione ed all'acquisto delle apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi, approvato con D.P.C.M. n. 452 del 06 agosto 1997.

La commessa, inoltre, è regolata dal Codice Civile, dalla L. 136 del 13 agosto 2010 e dal D. Lgs. 9 novembre 2012 n. 192 e s.m.i..

Le norme sopracitate, che la società dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente atto.

Art. 4 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COMMESSA

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente contratto;
- al Capitolato Tecnico ed annessa Specifica Tecnica n. TEL/071/22/0131
(Allegato "A" al contratto)

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente contratto.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal contratto e dal Capitolato Tecnico prevarrà nell'ordine:

- il contratto;
- il Capitolato Tecnico ed annessa Specifica Tecnica n. TEL/071/22/0131.

Art. 5 - AMMONTARE DELLA COMMESSA

Il valore della commessa di cui al presente atto, ammonta complessivamente ad Euro **3.585.318,29** (tremilionicinquecentottantacinquemilatrecento-diciotto/29), I.V.A. esente, derivante dall'offerta della società e relative dichiarazioni annesse che, allegare al presente contratto, ne costituiscono parte integrante (Allegato "B").

Tale importo è comprensivo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 95, comma 10) ed eventuali costi della manodopera propri dell'operatore economico.

L'importo sopra indicato è così ripartito:

- Fase 1: Euro **3.412.994,97** (tremilioniquattrocentododicimilanovecentonovantaquattro/97) I.V.A. esente;
- Fase 2: Euro **110.842,21** (centodiecimilaottocentoquarantadue/21) I.V.A. esente;
- Fase 3: Euro **61.481,11** (sessantunomilaquattrocentoottantuno/11) I.V.A. esente.

Gli oneri per la sicurezza per la presente commessa sono pari ad Euro 0,00 (zero).

Il prezzo complessivo delle attività è comprensivo di tutte le forniture e prestazioni, incluse le prestazioni relative all'esecuzione delle prove di verifica di conformità/collauda, necessarie a realizzare quanto indicato all'Articolo 2 "Oggetto della commessa".

Nel prezzo complessivo della fornitura sono, inoltre, incluse le eventuali spese dirette e/o indirette relative a diritti industriali di terzi (privativa industriale, licenza di riproduzione, *royalties*, etc.), intendendo con ciò sollevare l'A.D. da qualsiasi impegno.

Art. 6 – DECORRENZA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre, a meno di un'eventuale anticipata esecuzione secondo modalità di legge, dal giorno successivo all'effettiva data di ricezione della lettera di notifica alla società dell'avvenuta registrazione, presso gli

Organi di controllo, del decreto di approvazione del contratto, che sarà inviata, a mezzo posta elettronica certificata, da TELEDIFE 9^a Divisione.

Copia della predetta lettera di notifica sarà altresì inoltrata a/allo:

- TELEDIFE 2° Reparto 7^a Divisione (in seguito denominata TELEDIFE 2.7.);
- TELEDIFE 10^a Divisione (in seguito denominata TELEDIFE 10.);
- SMD VI Reparto;
- Comando per le Operazioni in Rete (COR).

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi, al netto del periodo di garanzia dei prodotti forniti.

Il contratto avrà termine allo scadere del periodo di garanzia.

Art. 8 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

La società si obbliga a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica prevista, redatti in lingua italiana.

Qualora i manuali in lingua italiana non siano disponibili sul mercato, dovranno essere forniti almeno in lingua inglese.

Art. 9 - ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA

Il Responsabile del Procedimento (RUP) è il Capo della 7^a Divisione di TELEDIFE.

L'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica durante l'esecuzione viene demandata da TELEDIFE al **Direttore dell'Esecuzione** (in seguito denominato **DdE**), che sarà nominato, su proposta del RUP, entro 10 (dieci) giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Entro 10 (dieci) giorni successivi alla nomina, l'A.D. provvederà a comunicare alla società il nominativo ed il recapito (indirizzo e numero di telefono) del DdE.

Durante il periodo di garanzia, la verifica dell'esecuzione del presente atto viene demandata all'Ente destinatario delle prestazioni.

Compiti e responsabilità del DdE

Il Direttore dell'esecuzione dovrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante;
- assicurare la regolare esecuzione del contratto da parte della società esecutrice, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla normativa in vigore, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati;
- redigere le verbalizzazioni, nei tempi e nei modi previsti dal contratto, oltre a quelle indicate nel presente articolo;
- notificare tempestivamente a TELEDIFE eventuali impedimenti relativi all'esecuzione del contratto;
- proporre a TELEDIFE, per l'approvazione, eventuali varianti o complementi alle condizioni tecniche, che si rendessero necessarie per la esatta esecuzione del contratto;
- ordinare la sospensione dell'Esecuzione del Contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicandone le ragioni e l'imputabilità delle medesime;

- verificare le prestazioni previste dal contratto, con la possibilità di eseguire audit presso la società (ISO:9001);
- redigere il Certificato di ultimazione delle prestazioni della commessa, per la successiva approvazione da parte della Stazione Appaltante.

Tutte le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dal DdE, dovranno essere inviati, entro i 5 (cinque) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza, a TELEDIFE. 2.7.

Tutti i verbali redatti dovranno essere firmati dal rappresentante della società munito di apposita delega.

Qualora, su richiesta formale del Direttore dell'esecuzione, il rappresentante della società si rifiuti di controfirmare un verbale attinente l'esecuzione del presente contratto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

Art. 10 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ

a. Località e termine di ultimazione delle prestazioni

La sede di fornitura dei sistemi HW/SW richiesti è il Comando per le Operazioni in Rete (COR), sito in Via Stresa, 31/b, 00135, Roma. In alternativa, e in funzione delle esigenze dell'A.D., potrà essere richiesta la consegna presso il magazzino in Via Castro Pretorio, 00135, Roma, codice NUTS ITE43.

L'ultimazione di ciascuna FASE deve avvenire entro i termini di seguito riportati:

- **Fase 1:** 185 (centoottantacinque) giorni solari dalla data di decorrenza del contratto;

- **Fase 2:** 275 (duecentosettantacinque) giorni solari dalla data di decorrenza del contratto;
- **Fase 3:** 450 (quattrocentocinquanta) giorni solari dalla data di decorrenza del contratto.

b. Ultimazione delle prestazioni

La società è tenuta a dare “Comunicazione dell’ultimazione delle prestazioni” almeno 5 giorni solari prima del termine stabilito, con posta elettronica certificata a TELEDIFE 2.7. e al DdE.

In allegato a detta comunicazione la società dovrà trasmettere il *Certificato di Conformità, l’Elenco dei materiali* comprensivo dei relativi *NUC*, dei prezzi unitari offerti in sede di gara e prezzo totale per fase, le “*norme di verifica di conformità ed accettazione*” (NVCA) nonché una *scheda di dettaglio* delle prestazioni contrattuali suddivise per materiali, software, documentazione, servizi e lavorazioni.

Entro 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione delle predette norme TELEDIFE 2.7 le approverà o richiederà alla società di apportare eventuali modifiche; in ogni caso, trascorso tale termine senza che siano state richieste modifiche, le norme si intendono approvate.

L’ultimazione delle prestazioni verrà constatata dal DdE che redigerà apposito “*Certificato di ultimazione delle prestazioni*”, controfirmato dal Rappresentante della società. Alle verifiche di ultimazione dovrà partecipare anche il “**Consegnatario**” del COR che assisterà il DdE alle operazioni di controllo qualitativo e quantitativo dei materiali, sottoscrivendo il certificato di ultimazione “*per presa consegna della fornitura*”; il certificato di ultimazione avrà pertanto anche valore di “*Verbale di consegna*”. Il Certificato di

ultimazione delle prestazioni in argomento dovrà essere inviato a TELEDIFE 2.7 entro i 5 (cinque) giorni solari successivi alla sottoscrizione.

c. Località di verifica di conformità

La verifica di conformità delle prestazioni in fornitura dovrà avvenire presso la località di consegna dei prodotti in fornitura sul sedime di Roma, che sarà confermata dal DdE nel corso dell'esecuzione (*vds. para a.*), entro 60 gg. dall'avvio dell'esecuzione contrattuale.

d. Imballaggio e spese di trasporto

Il materiale soggetto a consegna e/o trasferimento dovrà essere imballato in maniera da garantire il trasporto sia a mezzo ferrovia, sia con automezzo o altro idoneo vettore.

Tutto il materiale d'imballaggio rimarrà di proprietà dell'Amministrazione della Difesa.

Le spese d'imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico e scarico dei materiali in fornitura sono a carico della società.

e. Assicurazione dei materiali

Con riferimento alle forniture previste dal presente contratto, tutte le spese di assicurazione sono a carico della società.

f. Trasferimento dei rischi

Sono a carico della società i rischi di perdite e danni ai materiali durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fino alla data del processo verbale di consegna, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite ed i danni sono ad essa imputabili.

g. Modalità di verifica di conformità

La verifica di conformità verrà eseguita entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione dell'avviso di ultimazione delle prestazioni, a cura dell'*Organo di verifica* nominato da TELEDIFE, che accerterà la rispondenza di tutte le prestazioni in fornitura alle caratteristiche indicate nella Specifica Tecnica n. TEL/071/22/0131 nonché nel presente contratto.

Resta fermo comunque il diritto del soggetto incaricato della verifica di richiedere l'esecuzione di ulteriori prove e verifiche integrative di tipo sia tecnico sia funzionale ritenute, a suo insindacabile giudizio, necessarie per controllare la rispondenza dell'oggetto della fornitura alle specifiche contrattuali.

Durante la fase di verifica di conformità della fornitura dovrà essere verificata la consistenza quantitativa e qualitativa dei prodotti e l'avvenuta consegna, nei termini dell'avviso dell'ultimazione delle prestazioni e della lista dei NUC e delle Norme di verifica e conformità ed accettazione.

La società, a suo carico, dovrà mettere a disposizione dell'Organo di verifica i mezzi ed il personale occorrente all'effettuazione delle attività di verifica.

In caso di esito favorevole del processo di verifica di conformità, il soggetto incaricato della verifica provvederà a redigere apposito "***Certificato di verifica di conformità***" che conterrà esplicita assicurazione dell'ottemperanza, da parte della società, degli obblighi di Codificazione. Nel caso di mancato adempimento saranno applicate le penali previste dall'Art. 17 del presente contratto. Tutte le eventuali penali previste saranno indicate distintamente nel citato Certificato unitamente all'importo da liquidare.

L'originale in bollo del certificato di verifica di conformità, sia con esito favorevole che sfavorevole, controfirmato dal Responsabile della società, dovrà

essere inoltrato a TELEDIFE 2.7 entro i 5 (cinque) giorni successivi al termine delle operazioni di verifica.

h. Accettazione

L'accettazione verrà effettuata da TELEDIFE, entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della verbalizzazione della favorevole verifica di conformità, con apposita *Determinazione di accettazione* che verrà notificata da TELEDIFE 2.7 a mezzo di posta elettronica certificata alla società e, comprensiva del certificato di verifica di conformità e della lista dei NUC, anche al Consegnatario dei Materiali ed al Responsabile per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni dell'Ente dell'A.D. interessato alle successive attività di trascrizione inventariale ed a TELEDIFE 10..

i. Fatturazione

All'atto della notifica di accettazione di ciascuna fase (*vds. para h. precedente*), la società provvederà all'emissione della relativa fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), secondo le disposizioni normative vigenti.

**j. Assunzione in carico/Trascrizione sul registro delle pubblicazioni/
Trascrizione sul registro d'inventario**

E' fatto obbligo alla società di consegnare al Consegnatario la/le fattura/e (in formato elettronico) con data di emissione non anteriore alla data della notifica di accettazione, atteso l'avvenuta consegna, per il completamento della pratica di liquidazione della prestazione.

a) Per i materiali

Alla data della notifica di accettazione, i materiali forniti saranno assunti in carico dal Consegnatario competente che provvederà al completamento della “*Dichiarazione di assunzione in carico*”.

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere all’assunzione in carico dei materiali, il Consegnatario, nelle more del completamento delle proprie attività, trasmetterà a TELEDIFE 10. e TELEDIFE 2.7 entro 3 giorni dalla data della notifica di accettazione, ai fini della successiva liquidazione, la *Dichiarazione dell’avvio delle operazioni di assunzione in carico*.

La dichiarazione di assunzione in carico, qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Consegnatario a TELEDIFE 10. e TELEDIFE 2.7 entro i 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l’avvio delle operazioni di iscrizione.

b) Per la documentazione/software

Alla data della notifica di accettazione, la documentazione/software sarà assunta/o in carico dal Responsabile di sito per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni mediante registrazione sul registro delle pubblicazioni dell’Ente.

Il Responsabile per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni di sito provvederà al completamento della “Dichiarazione di trascrizione”.

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere alla registrazione sul registro delle pubblicazioni, il Responsabile, nelle more del completamento delle attività, trasmetterà a TELEDIFE 10. e TELEDIFE 2.7 entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica di accettazione, ai

fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di trascrizione.

La registrazione sul registro delle pubblicazioni, qualora non perfezionata, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Responsabile a TELEDIFE 10. e TELEDIFE 2.7 entro i 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di trascrizione.

Art. 11 - ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Durante tutto il periodo di esecuzione del contratto e fino all'estinzione del periodo di garanzia, la società dovrà dimostrare il possesso di adeguata certificazione **UNI EN ISO 9001:2015**, per il settore di classificazione EA33 "*Tecnologia dell'informazione*" rilasciata da un Ente nazionale o internazionale accreditato, aderente all'Organizzazione Europea per l'Accreditamento dei Laboratori degli Organismi di Certificazione ECA (*European Cooperation for Accreditation*).

La società dovrà presentare a TELEDIFE 2.7 la *Certificazione di Conformità*, con data non anteriore a quella di trasmissione della lettera di ultimazione delle prestazioni, per comprovare che le apparecchiature in acquisizione rispondono alle normative generali vigenti e al presente contratto.

La fornitura dei materiali, inoltre, dovrà essere conforme alle attuali normative di legge per quanto concerne la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica (**marchio CE**).

Art. 12 - ADEMPIMENTO OBBLIGHI PROTEZIONE SALUTE UMANA E AMBIENTE - REGOLAMENTO REACH

La società è tenuta ad assicurare che i materiali oggetto della commessa rispondano e siano utilizzati, in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e regolamenti comunitari e delle norme interne in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 "Regolamento REACH" e s.m.i., ove applicabile.

La società è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative, di cui sopra, vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento.

Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la società si obbliga a produrre al responsabile del procedimento i seguenti documenti:

a) una "*Dichiarazione di conformità dei materiali al Regolamento REACH*"

dalla quale risulti:

- di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
- che ha adempiuto agli obblighi medesimi e che ha verificato che "eventuali subfornitori", abbiano, altresì, ottemperato ai suddetti obblighi previsti dal "Regolamento REACH";

b) qualora le suddette sostanze superino la quantità di n.1 tonnellata (t)/anno,

un "*Attestato di conformità*", in cui indica il "legale rappresentante"

nominato ai fini del programma Reach e fornisce le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC *number* e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- peso totale della sostanza;

c) elenco dei “*codici identificativi*” dei prodotti/materiali di fornitura

contenenti le sostanze pericolose nonché le relative “*schede di sicurezza*”.

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della società è presupposto per l’avvio della verifica di conformità da parte dell’A.D. La mancata produzione dei documenti di cui al presente articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell’ammissione a verifica di conformità.

Art. 13 – SUBAPPALTO/SUBFORNITURA

La TELECOM ITALIA S.p.A. non ricorrerà al subappalto, così come indicato nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) alla Parte II Paragrafo D.

Subfornitura

E’ autorizzata la subfornitura per tutti quei materiali che non rientrano nella normale linea produttiva della società. E’ fatto obbligo alla società di comunicare a TELEDIFE 2.7 l’elenco dei materiali in subfornitura. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro la data di ultimazione delle prestazioni di ciascuna Fase.

Nel caso di subfornitura resta comunque ferma la responsabilità della società contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell’Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l’Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della società contraente ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

Art. 14 - CODIFICAZIONE

Per tutti i materiali in fornitura la società si obbliga a fornire all'Amministrazione ed all'Organo Centrale di Codificazione i dati di codificazione, composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre, secondo il sistema SIAC.

Il codice CEODIFE (Codice per identificare l'Ente Militare destinatario che deve Operare sul SIAC) che la società dovrà utilizzare nella procedura di codifica dei materiali in fornitura per il presente A.S è: **900067**, corrispondente a TELEDIFE 7[^] Divisione.

Le modalità di esecuzione delle attività di codificazione sono dettagliate nell'**Allegato "C"** al presente Atto.

Art. 15 - GARANZIA E RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA'

Per un periodo di tempo della durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data della notifica di accettazione dei materiali/software, fatti salvi i diversi periodi di garanzia determinati dall'acquisizione di garanzie aggiuntive presenti nella scheda di offerta (e riportate nella Specifica Tecnica), la società dovrà garantire il buon funzionamento delle apparecchiature fornite, assumendo l'obbligo di sostituirle, ripararle o ripristinarne l'efficienza, senza alcun addebito per l'A.D..

L'eventuale trasporto di materiali in garanzia deve essere effettuato a cura e a totale spese della società, compresa la spesa per l'assicurazione del materiale contro i rischi del trasporto ed ogni altro rischio assicurabile.

La garanzia di cui sopra non esclude la responsabilità della società secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

L'Amministrazione della Difesa, che nello specifico è rappresentata dal Comando per le Operazioni in Rete (COR) in qualità di "utilizzatore finale", si impegna a informare prontamente la società degli inconvenienti che si verificano, specificandone le caratteristiche.

Qualora la società provi che i guasti ed i malfunzionamenti sono determinati da colpa o dolo del personale dell'Amministrazione o da questa incaricato, le spese della riparazione, che la società è tenuta comunque ad eseguire nel termine di 2 (due) giorni lavorativi dall'emissione di uno specifico ordinativo, sono a carico dell'Amministrazione.

I tempi occorrenti per i succitati interventi determineranno corrispondenti aumenti del periodo di garanzia.

L'eventuale ritiro, trasporto e consegna dei materiali in garanzia deve essere effettuato a cura ed a totale spesa della società.

Per la consegna dei materiali risultati difettosi, dovrà essere compilato, da parte del Consegnatario dei materiali, un apposito verbale controfirmato dalla società nel quale, tra l'altro, dovranno essere indicati i termini di riconsegna del materiale stesso riparato e/o sostituito.

Per ogni intervento in garanzia, la società dovrà inviare al COR e a TELEDIFE 2.7 un breve rapporto tecnico, controfirmato dal Rappresentante del COR, nel quale dovrà risultare, nei dettagli, l'avaria registrata ed i provvedimenti presi per eliminarla.

Qualora dovessero emergere avarie di tipo sistematico, la società dovrà sottoporre al COR e a TELEDIFE 2.7, per l'approvazione, una proposta tecnica di modifica atta ad eliminare l'avaria riscontrata.

La modifica approvata dovrà essere apportata su tutta la fornitura a cura e spese della società.

**Art. 16 - MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZA NELLA
ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora i delegati dell'Amministrazione nella verifica dei materiali e delle prestazioni contrattuali riscontrino deficienze qualitative e costruttive che potrebbero compromettere la solidità e la durata dei prodotti forniti e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della società o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia in bollo, il cui onere è posto a carico della società, facendo menzione dell'eventuale rifiuto della società a firmare il verbale medesimo.

I pezzi e le parti non rispondenti ai requisiti necessari, e che hanno dato origine a tale verbale, saranno trattenuti dall'Amministrazione.

In tali casi verrà applicata alla società una penalità convenzionale del 10% (dieci per cento) dell'intero importo contrattuale, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

**Art. 17 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITÀ
RELATIVE**

Per le inadempienze parziali o totali alle singole obbligazioni contenute nell'atto, oltre quelle dovute a malafede, frode e negligenza, già separatamente considerate, la società è passibile delle seguenti penalità:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni e/o consegna dei materiali per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,05% dell'importo contrattuale, salvo il

risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno, fino al raggiungimento del 10% del valore del contratto;

- b) durante la validità della garanzia, per ogni giorno lavorativo o frazione rispetto ai termini di ripristino in efficienza di cui al precedente art. 15, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,05% dell'importo relativo ai materiali di cui trattasi, da trattarsi sull'importo della cauzione. E' fatto salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno. Qualora la società ritardi nell'intervenire, l'Amministrazione ha la facoltà di far eseguire a terzi le reintegrazioni addebitando alla società le spese sostenute;
- c) qualora la società non ottemperi nei tempi e/o con le modalità previste a quanto stabilito dagli articoli 10 "Modalità di esecuzione delle prestazioni e verifica di conformità" e art 14 "Codificazione", per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, verrà applicata una penalità pari al 0,05% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo dalla data di avviso di ultimazione delle prestazioni fermo restando che la stessa società dovrà, in ogni caso, assolvere agli obblighi della Codificazione;
- d) per ogni giorno di ritardo in qualunque altro adempimento previsto dal presente contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,05% dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno.

Le penali suddette si applicano anche nel caso di ritardo nella verifica di conformità, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o

caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso oltre i termini stabiliti per l'effettuazione della verifica di conformità/collauda da parte della Commissione di verifica, fino alla ripresentazione dei materiali alla successiva verifica di conformità secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 5 del D.P.C.M. n. 452 del 6 agosto 1997.

In ogni caso il totale delle penalità applicate non potrà superare, nel complesso, il valore del 10% dell'importo netto contrattuale.

Art. 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

La società assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, la società assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto la società delle iniziative giudiziarie di cui sopra.

Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la società ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 19 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SICUREZZA AREE RISERVATE

Le apparecchiature dovranno essere ubicate in aree non classificate, tuttavia la società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

La società si impegna altresì a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del contratto. In particolare, non dovranno essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma - notizie, informazioni e dati di cui si abbia avuto conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del contraente o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dal contratto.

Richiedendo inoltre talune attività l'accesso in aree riservate degli Enti dell'Amministrazione Difesa, la società dovrà impiegare, per la commessa in oggetto, personale opportunamente discriminato impegnandosi a sostituire quelle persone che, nonostante la discriminazione, venissero ritenute indesiderabili dagli Organi di Sicurezza.

Allo scopo di rispettare i termini di inizio lavori, la società, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica del contratto, deve provvedere ad inoltrare al DdE ed a TELEDIFE 2.7 una **lista nominativa**, completa di tutti i dati anagrafici, di residenza, estremi del documento di riconoscimento del personale preposto all'esecuzione e controllo dei lavori al fine di ottenere in tempo utile i relativi permessi di accesso.

Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi di inadempienze della società agli obblighi assunti con la stipula del presente Atto, le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l'Atto, incamerando la cauzione nonché di procedere all'esecuzione in danno.

Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione, dichiarata dall'A.D. in via amministrativa, viene comunicata alla società con PEC ed è immediatamente operativa.

In particolare può procedersi a risoluzione anche nei seguenti casi:

- a) la società si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;
- b) vengano accertati, durante detti controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili alla società, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali.
- c) la società non adempia all'obbligo di far rispettare gli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro;
- d) la società non adempia all'obbligo di:
 - mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso;
 - far rispettare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione dell'atto;
- e) nel caso di esito negativo delle verifiche di conformità qualora la società non apporti, a propria cura e spese, entro il termine massimo di 30 giorni

concesso dall'Amministrazione, i perfezionamenti o le modifiche necessarie per superare le prove fallite.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime la Società dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni.

Art. 21 - RECESSO DAL CONTRATTO

E' in facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto con semplice comunicazione scritta alla Società, ai sensi dell'Articolo 107 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

La società dichiara sin d'ora di non avere nulla a pretendere in caso di recesso unilaterale del contratto da parte dell'A.D.

Art. 22 - FORZA MAGGIORE

I ritardi nell'esecuzione del contratto dovuti a causa di forza maggiore, danno titolo ad un corrispondente spostamento dei termini contrattuali.

A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 110 del D.P.R. 12 novembre 2012, n. 236, fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale richiamato dall'articolo 216, comma 20, del decreto legislativo 18 aprile n. 50.

Tra le cause di forza maggiore è compreso:

- lo sciopero di carattere generale, sia nazionale che regionale o provinciale, che abbia coinvolto direttamente la società;
- il conflitto attualmente in atto in Ucraina, che ha inciso sulle disponibilità delle materie prime necessarie alla realizzazione di prodotti informatici, con particolare riferimento al gas neon, utilizzato per alimentare i laser che incidono i pattern nei chip per i processori dei computer.

Gli scioperi aziendali non daranno luogo a spostamento dei termini.

A seguito di tale eventualità, la Società, entro tre giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento e comunque nel più breve tempo possibile, deve comunicare a TELEDIFE 2.7 ed al Direttore dell'Esecuzione il caso di forza maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del contratto;
- natura dell'evento.

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione, Comando dei C.C., etc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di forza maggiore.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Società abbia fatto ricorso a terzi, regolarmente autorizzata dall'A.D.

Art. 23 - SOSPENSIONE DEI TEMPI CONTRATTUALI NEL PERIODO FERIALE

Il decorso dei termini previsti dal presente contratto è sospeso nei periodi di chiusura società e solo nel caso di preventiva formale comunicazione via PEC a TELEDIFE 2.7 e TELEDIFE 10.

Nei predetti periodi non avranno, altresì, luogo operazioni di verifica di conformità e/o verifica di buona esecuzione.

Qualora la notifica di registrazione del contratto sia ricevuta nei periodi anzidetti, la partecipazione stessa si intenderà ricevuta il primo giorno lavorativo utile dopo tali periodi di chiusura.

I termini temporali relativi agli interventi in garanzia non subiranno alcuna dilazione, né durante il periodo feriale estivo, né durante i periodi di festività nazionale (Natale, Pasqua, ecc.).

Art. 24 - REVISIONE PREZZI

I prezzi si intendono accettati dalla Società a suo rischio e sono invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che la Società non abbia tenuto presente per i primi 12 mesi di durata del contratto, trascorsi i quali, ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n.4, convertito in Legge n. 25/2022, la Società avrà la facoltà di richiedere con apposita istanza e senza effetto retroattivo un adeguamento dei prezzi.

La revisione dei prezzi avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP). A tale scopo la Società dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni ed i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l'aumento dei prezzi.

I prezzi verranno aggiornati in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) disponibile al momento dell'istruttoria e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

Art. 25 - AGGIORNAMENTI E VARIANTI TECNICHE

Qualora la società non sia in condizione di approntare alla verifica di conformità i materiali proposti in fornitura, a causa dell'uscita di produzione degli stessi, nonché, per quanto riguarda i prodotti software, a causa del rilascio sul mercato di nuove versioni da parte dei rispettivi produttori, dovrà far pervenire a TELEDIFE 2.7, improrogabilmente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dei termini della predetta ultimazione delle prestazioni, proposta di variante tecnica con la quale viene sottoposta all'accettazione dell'A.D. la sostituzione, senza incremento dei costi, dei prodotti previsti dal

contratto con altri aventi caratteristiche tecnico-merceologiche uguali o superiori, allegandone la documentazione tecnica della casa produttrice nonché il listino prezzi dei prodotti di cui viene richiesta la sostituzione.

Qualora, apportando al prezzo di listino del materiale proposto in sostituzione uno sconto percentuale uguale a quello praticato in offerta dalla Società sul prezzo di listino del materiale da sostituire, risulti una riduzione di prezzo, l'A.D. procederà direttamente ad una variazione dell'importo contrattuale pari alla riduzione stessa.

In caso di accettazione da parte dell'A.D., da comunicarsi alla Società almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza dei termini di ultimazione delle prestazioni, verrà stipulato apposito atto di variante tecnica, o atto equivalente, le cui spese saranno a carico della Società contraente.

Tale atto non comporterà variazioni né dei termini di ultimazione delle prestazioni né di consegna contrattualmente previsti.

Art. 26 - MATERIALE DI PRODUZIONE NON COMUNITARIA

Gli apparati ed i materiali in genere, oggetto di fornitura, e/o installati, potranno essere realizzati anche con materiale costruito da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, senza variazione di prezzo per oscillazione cambi.

Art. 27 - CAUZIONE

A norma del combinato disposto degli Artt. 93, comma 7 e 103 comma 1 del D.Lgs. nr. 50/2016, la TELECOM ITALIA S.p.A. ha prestato cauzione a favore dell'A.D. pari al 3,40% dell'ammontare del presente Atto, costituita da Polizza fideiussoria n° 4288.00.27.2799853687, emessa in data 16.02.2023, rilasciata dalla Compagnia SACE BT S.p.A., autenticata nella firma da Elio

BERGAMO, Notaio in Roma il 16.02.2023, fino alla concorrenza di Euro 121.900,83, essendo in possesso delle certificazioni ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 14064-1:2018.

Lo svincolo di detta polizza avverrà automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, dietro presentazione all'istituto garante, da parte della società, del verbale di consegna della fornitura.

Il rimanente 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato allo scadere del periodo di garanzia, dietro domanda della società in carta semplice diretta a TELEDIFE 10. previa comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte di TELEDIFE.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituirà inadempimento del garante nei confronti della società.

Art. 28 - ANTICIPAZIONI

Ai sensi di quanto previsto dall'Art.35 comma 18 del D. Lgs. nr.50/2016 (emendato ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021), è prevista la possibilità di corrispondere a favore della Società, qualora richiesta, una anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio delle prestazioni.

La predetta anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa

secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Art. 29 - PAGAMENTI

Il pagamento avrà luogo, per ciascuna Fase, come di seguito indicato:

100% dell'importo della Fase, fermo restando quando previsto dall'art. 35 comma 18 del Codice degli Appalti, dopo la certificazione della favorevole verifica di conformità, accettazione, consegna ed assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione sul registro d'inventario, dietro presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire a TELEDIFE 10 a cura di TELEDIFE 2.7:

- Fattura elettronica;
- Certificato di verifica di conformità;
- Notifica della “determinazione di accettazione”;
- Verbale di consegna (previsto in concomitanza del Certificato di ultimazione);
- Dichiarazione di assunzione in carico o Dichiarazione di avvio attività assunzione in carico/ registrazione sul registro delle pubblicazioni/del software (solo nel caso di in cui non sarà possibile procedere contestualmente alla consegna anche alla registrazione sul registro delle pubblicazioni/del software).

La società potrà emettere fattura elettronica in data **non anteriore** alla data del verbale di consegna dei materiali.

Nell'ipotesi di anticipazione del 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, il pagamento avrà luogo dietro presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire a TELEDIFE 10 a cura di TELEDIFE 2.7:

- garanzia fideiussoria;
- fattura.

Il Codice ufficio IPA di riferimento per l'invio della fattura è CNMP7V (TELEDIFE 10.).

La fattura che la Società trasmetterà all'IPA dovrà contenere in allegato: lettera di notifica di accettazione e verbale di consegna.

Le parti concordano, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.lgs. n.192/2012 in considerazione della peculiarità dell'Amministrazione della Difesa, che il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 60 (sessanta) gg. a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che la Società abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente atto.

Al pagamento si provvederà mediante l'emissione di apposito ordinativo il cui importo sarà accreditato, sul conto corrente dedicato che la Società aggiudicataria comunicherà alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010.

Le parti prendono atto degli obblighi relativi alla previsione del cronoprogramma derivante dall'art 42 della Legge n.196/2009 e dell'art. 6 commi da 10 a 16 del Decreto Legge n.95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.35/2001, nonché delle circolari applicative MEF n.24, n.27

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e s.m.i..

Art. 31 - APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190 E DEL D.P.R 16 APRILE 2013, n. 62

La società con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

A seguito di tale vincolo, la società è tenuta a sottoscrivere il “*Patto di Integrità*” che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante (**Allegato “E”**).

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

Inoltre, la società dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R..

A tal riguardo, la società dà atto di aver preso visione del D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito internet della Difesa.

L'A.D. qualora riscontri l'eventuale violazione, degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, contesterà per iscritto alla Società contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l'A.D. applicherà la penale di cui al precedente Art. 17 “Inadempienze contrattuali - penalità relative”.

Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dalla A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva la A.D. potrà procedere alla risoluzione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'Art.20 "risoluzione del contratto".

Art. 32 - ASSICURAZIONI SOCIALI

La società si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

La società contraente si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

Inadempienza Contributiva

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) della società impiegato nell'esecuzione del contratto, che segnali un'inadempienza contributiva, l'A.D., ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. № 50/2016, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal

Direttore dell'Esecuzione, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

Inadempienza Retributiva

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della società contraente impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione (RUP), ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.lgs. N° 50/2016, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al contraente inadempiente o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della società delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

Art. 33 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie derivanti dal presente atto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria, Foro di Roma.

Art. 34 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La società dichiara di aver ricevuto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del "Regolamento UE" 2016/679 del 27.04.2016, circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e dei contratti di fornitura e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale della società acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e dichiara di aver adempiuto agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto e dei contratti di fornitura, per le finalità descritte nell'informativa resa nel Capitolato d'Oneri come sopra richiamata.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.teledife.difesa.it, sezione "Amministrazione Trasparente".

TELEDIFE tratta i dati relativi all'esecuzione del contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge e per finalità da essa consentite.

Con la sottoscrizione del contratto, la società si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679, D. Lgs. n.

196/2003 e s.m.i. e D. Lgs. n. 101/2018), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, il Fornitore si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Ove la Società sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato “Responsabile/sub-Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, la Società si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del trattamento, da parte dell’Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dalla Società nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto di Fornitura, unitamente ai suoi Allegati.

Nel caso in cui la società violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o, nel caso di nomina a Responsabile/sub-Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, l’Amministrazione potrà applicare le penali eventualmente previste nel contratto, e potrà risolvere il Contratto di Fornitura

ed escutere la garanzia definitiva in favore dell'Amministrazione, salvo il risarcimento del maggior danno.

La società si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

Art. 35 - DOMICILIO LEGALE e PEC

Agli effetti del presente contratto la TELECOM ITALIA S.p.A. elegge il proprio domicilio in via Gaetano Negri 1, 20123, Milano.

La PEC che la società utilizzerà per ricevere/mandare comunicazioni formali è gestione.convenzioni@pec.telecomitalia.it.

Art. 36 - VARIAZIONE DOMICILIO E/O RAGIONE SOCIALE E PROCURE

Qualora nel corso di svolgimento del presente contratto si verificassero variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale della società contraente, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Ministero della Difesa - TELEDIFE 10..

L'Amministrazione appaltante non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di cui sopra.

Art. 37 - ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

In conformità con quanto previsto dal D.M. 9 maggio 1980 del Ministero del Tesoro, pubblicato sulla gazzetta Ufficiale il 19 agosto 1980 n. 226, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione ed altre inerenti al presente atto sono a carico della società.

La società è tenuta a versare le sopra citate spese, nella misura e con le modalità indicate dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica secondo le tariffe prefissate con D.M. 24 Maggio 2005 del Ministero dell'economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 28 maggio 2005 n. 123 e successivamente rideterminate dal comma 3 dell'articolo 7/bis del decreto Legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, Legge 24 giugno 2013 n. 71 e s.m.i..

Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro cinque giorni calendariali dalla data di stipulazione del presente atto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni, fino alla data dell'effettivo versamento.

Art. 38 - VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente contratto, mentre vincola la società dal momento della sottoscrizione, non vincola TELEDIFE se non dopo l'intervenuta notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto. Pertanto, ove gli Organi di Controllo ricusino di registrare il decreto di approvazione del presente contratto, il medesimo sarà da considerarsi risolto di diritto e la Società non potrà avanzare alcuna pretesa.

Le parti convengono, altresì, di sottoscrivere il presente Contratto in assenza delle prescritte informazioni del Prefetto competente e che l'A.D. si riserva la facoltà di recedere dallo stesso secondo le previsioni dell'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i..

Il presente contratto, scritto da persona di mia fiducia, è stato riconosciuto dalle parti contraenti conforme alla loro volontà e viene approvato mediante sottoscrizione con firma digitale, unitamente a me Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. s del D. Lgs. n.82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale.

LA SOCIETA' CONTRAENTE
Massimo Sordilli

IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.
Maurizio Travagliante

L'UFFICIALE ROGANTE
Ida GALASSO

L'atto, scritto da persona di mia fiducia, oltre agli allegati in esso richiamati, consta di numero 39 (trentanove) pagine, di cui l'ultima è di numero 8 (otto) righe oltre le sottoscrizioni.

L'UFFICIALE ROGANTE
Ida GALASSO